Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", come modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e, da ultimo, dal decreto legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" e dal decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n.74, ed in particolare l'articolo 9;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 25 ottobre 2022, n. 250, recante "*Nomina dei Ministri*", con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n.62, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Università e della ricerca*";

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante "*Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE*";

VISTO l'articolo 35, comma 1, del richiamato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che dispone "*Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché' del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale*";

VISTO, in particolare, l'articolo 35, comma 2, del richiamato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che prevede "*In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca*

scientifica e tecnologica, acquisito il parere del Ministro della sanità, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'art. 43, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017 n. 130, recante "*Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*" e ss.mm.ii;

VISTO il decreto direttoriale 21 maggio 2026 n. 77, con il quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del richiamato regolamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130 e successive modificazioni e integrazioni, è stato bandito il concorso nazionale per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2025/2026;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 1, del richiamato bando di concorso n. 77/2026, il quale prevede che "*Con uno o più provvedimenti successivi e integrativi del presento atto – che saranno pubblicati sul sito istituzionale del MUR e della cui pubblicazione sarà dato avviso in Gazzetta ufficiale - sono indicati, in rapporto alle determinazioni sui contingenti globali da formare ripartiti per tipologia di Scuole che verranno assunte con il Decreto del Ministero della Salute di cui all'art. 35, comma 1, del D.lgs. n.368/99, i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione accreditata e attivata per l'a.a. 2025/2026 coperti con contratti finanziati con risorse statali, con contratti finanziati con risorse regionali, con contratti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n.368/1999*";

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 25 luglio 2024, rep. atti 142/CSR, concernente la "*Determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2023-2026 ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*", definito dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 368/1999, come determinato nella tabella 1, relativa all'anno accademico 2023/2024, nella tabella 2, relativa all'anno accademico 2024/2025, e nella tabella 3, relativa all'anno accademico 2025/2026, che costituiscono parte integrante dell'accordo medesimo;

CONSIDERATO il fabbisogno di medici specialisti da formare a livello nazionale per l'a.a. 2025/2026, determinato in 14.575 unità distinte per ciascuna specializzazione, di cui alla tabella 3 del citato accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 luglio 2024 (rep. atti n. 142/CSR);

VISTO l'Accordo, ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancito tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 23 luglio 2026 (rep. atti n. 110/CSR), concernente la *"Rivalutazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2024/2025, di cui all'Accordo Stato – Regioni del 25 luglio 2024 (rep. atti 142/CSR), ai*

sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368" con il quale è stato rideterminato il fabbisogno dei medici specialisti da formare per l'a.a. 2025/2026*;*

CONSIDERATO che nella tabella 1 del citato accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 luglio 2026 (rep. atti n. 110/CSR) per l'anno accademico 2025-2026 il fabbisogno di medici specialisti da formare a livello nazionale è stato rideterminato in 14.631 unità distinte per ciascuna specializzazione, con un incremento complessivo di 56 unità;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*" che, all'articolo 1, comma 336, ha novellato l'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, aggiungendo dopo il comma 3 il seguente: "*3-bis: A decorrere dall'anno accademico 2025-2026, la parte fissa del trattamento economico è aumentata di una percentuale pari al 5 per cento per tutte le specializzazioni e la parte variabile del medesimo trattamento è aumentata di una percentuale pari al 50 per cento per le seguenti specializzazioni: anatomia patologica, anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore, audiologia e foniatria, chirurgia generale, chirurgia toracica, farmacologia e tossicologia clinica, genetica medica, geriatria, igiene e medicina preventiva, malattie infettive e tropicali, medicina di comunità e delle cure primarie, medicina d'emergenza-urgenza, medicina e cure palliative, medicina interna, medicina nucleare, microbiologia e virologia, nefrologia, patologia clinica e biochimica clinica, radioterapia, statistica sanitaria e biometria*";

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e finanze del 30 dicembre 2025, recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028, e in particolare la tabella 2 con specifico riferimento al capitolo 2700 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e finanze, sul quale confluisce anche il finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato d.lgs. n.368/1999 per i medici in formazione specialistica;

VISTO lo stanziamento relativo al citato capitolo 2700 per l'esercizio finanziario 2026, e in particolare quello specificatamente destinato al finanziamento statale dei contratti per i medici in formazione specialistica di cui al richiamato d.lgs. n. 368/1999 per l'a.a. 2025/2026;

VISTA la nota prot. n. 188808 del 24 agosto 2026 del Ministero dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto "*Formazione specialistica dei medici – Decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, articolo 35 – Disponibilità finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di formazione specialistica per l'anno accademico 2025/2026*", che ha, tra l'altro, considerato "ammissibile nell'anno accademico 2025/2026 un numero di medici non superiore a 16.000 unità", anche tenuto conto delle necessità formative rappresentate dalle Regioni e Province Autonome in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

VISTA la nota del 7 settembre 2026, prot. n. 31225 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del concerto del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, lo schema di decreto recante "*Assegnazione dei contratti di formazione medico specialistica finanziati con fondi statali alle tipologie di specializzazione per l'anno accademico 2025/2026*";

VISTA la nota del 9 settembre 2026, prot. n. 96378, con cui il Ministero dell'università e della ricerca, in riscontro alla nota del Ministero della salute del 7 settembre 2026 prot. n. 31225, ha espresso il concerto sullo schema di decreto di determinazione del numero globale di specialisti da formare per ciascuna tipologia di specializzazione per l'a.a. 2025/2026, ai sensi del richiamato articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999;

VISTA la nota del 14 settembre 2026, prot. n.43061, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze, in riferimento alla richiamata richiesta del 7 settembre 2026 prot. n. 31225 del Ministero della salute, ha espresso il concerto sullo schema di decreto, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, prendendo atto della documentazione pervenuta ai fini dell'ulteriore corso del provvedimento di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999;

VISTA la nota 19 giugno 2026, prot. n. 3215 con cui il Ministero dell'università e della ricerca ha chiesto alle Regioni e alle Province autonome di volere porre in essere gli adempimenti necessari alla deliberazione, in tempo utile per l'emanazione del presente provvedimento e per il regolare espletamento del concorso SSM 2025-2026, dei posti per la formazione medica specialistica coperti con contratti da essi finanziati per l'a.a. 2025/2026 in aggiunta a quelli finanziati con risorse statali, richiedendo al contempo l'invio entro il 14 luglio 2026 degli eventuali requisiti specifici richiesti ai candidati al concorso indetto con D.D.G. n. 77/2026 per potere fruire dei suddetti posti aggiuntivi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino – Alto Adige*", nonché il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante "*Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego*", nonché le disposizioni concernenti le conoscenze linguistiche nell'ambito della formazione medica specialistica di cui alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n. 14, e al relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 2008, n. 4;

VISTA la legge della Provincia autonoma di Trento 6 febbraio 1991, n. 4, recante "*Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico*", e in particolare gli articoli 3 e 4, nonché le deliberazioni di Giunta provinciale n. 1564/2013, come modificata dalla deliberazione n. 1973/2021;

VISTO il comma 1-bis dell'articolo 36 del d.lgs. n. 368/1999, introdotto dall'articolo 15,comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto

2014, n. 114, in base al quale "*sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università*";

VISTA la nota dell'8 luglio 2026, con la quale la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige ha comunicato l'approvazione del finanziamento con risorse proprie di contratti di formazione specialistica di area sanitaria per l'a.a. 2025/2026;

VISTA la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 30 luglio 2017, n. 11, recante "*Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37 e 30 gennaio 1998 n. 6"* e s.m.i., come modificata e integrata dall'art. 96 della legge regionale n. 8/2020 - e in particolare gli articoli 2, 3 e 4 - con la quale la predetta regione ha disciplinato in un unico testo normativo gli interventi a sostegno della formazione universitaria e post-universitaria in ambito sanitario provvedendo all'abrogazione della previgente normativa in materia con particolare riferimento alla legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6, nonché all'articolo 15, comma 4, della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30;

VISTA la delibera del 12 giugno 2026 n. 666, con la quale la Giunta della regione autonoma Valle d'Aosta ha approvato il finanziamento con risorse proprie di contratti di formazione specialistica di area sanitaria per l'a.a. 2025/2026;

VISTA la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 dicembre 2017, n. 45, come modificata dall'art. 8, comma 7, della legge regionale 10 agosto 2023 n.13 in particolare l'art. 9, 7, 8, 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinques, 8 sexies, 9 e 10;

VISTA le legge della Regione Sardegna 6 marzo 2020, n. 6, recante "*Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali*", così come modificata dalla l. r. 03.07.2020, n. 19 e dalla legge regionale 23 ottobre 2023 n. 9 e, in particolare, gli articoli 4, 5 e 6;

VISTE le normative delle Regioni a statuto ordinario in materia di interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti;

VISTO l'accordo governativo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo delle Repubblica Italiana del 21 marzo 2002 e la specifica intesa stipulata tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo delle Repubblica Italiana in data 6 aprile 2016;

VISTO il decreto delegato della Repubblica di San Marino 26 maggio 2017 n. 53 recante, tra l'altro, i requisiti specifici richiesti per la fruizione dei contratti aggiuntivi di formazione medica specialistica finanziati dalla Repubblica di San Marino;

VISTA la nota congiunta Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Governo della

Repubblica di San Marino Prot. n. 2026-UNMRCLE-0169506 e Prot. n. 2026/1725 d.F.R.;

VISTA la nota del 19 giugno 2026, prot. n. 3214, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha chiesto agli Atenei di comunicare, tramite caricamento nella piattaforma dedicata della banca dati *offerta formativa - scuole di specializzazione* a.a. 2025/2026, gli eventuali contratti aggiuntivi, rispetto a quelli finanziati con risorse statali e regionali, coperti con fondi messi a loro disposizione da parte di enti pubblici e/o privati, da attivare per l'a.a. 2025/2026 con riferimento alle diverse tipologie di scuola e compatibilmente con la capacità ricettiva delle stesse scuole, precisando anche l'eventuale presenza di requisiti specifici richiesti dagli stessi enti finanziatori;

VISTE le note, caricate a Sistema nella anzidetta piattaforma dedicata della banca dati *offerta formativa - scuole di specializzazione*, con le quali taluni Atenei, in riscontro alla nota del Ministero dell'università e della ricerca prot. n. 3214/2026, hanno comunicato la disponibilità per l'a.a. 2025/2026 di contratti di formazione medica specialistica aggiuntivi coperti con fondi messi a disposizione degli Atenei medesimi da parte di enti privati e pubblici (diversi dalle regioni), taluni dei quali richiedenti il possesso da parte dei candidati al concorso indetto con D.D.G. n. 77/2026 di requisiti specifici per la loro fruizione;

VISTO il decreto direttoriale 1° settembre 2026, prot. n. 133 con il quale sono stati resi noti i requisiti specifici che talune Regioni e Province autonome e taluni enti privati e pubblici hanno richiesto ai fini della fruizione da parte dei candidati al concorso indetto con D.D.G. n. 77/2026 dei contratti aggiuntivi da essi finanziati per l'a.a. 2025/2026;

TENUTO CONTO che i candidati iscritti al bando di concorso n. 77/2026, hanno provveduto, ove interessati, ad attestare il possesso dei requisiti specifici di cui all'indicato D.D.G. n. 133/2026 accedendo, dalla loro area personale sul sito universitaly, ad apposita procedura informatica *ad hoc* predisposta e rimasta aperta a tal fine, come disposto dal medesimo D.D.G. n. 133/2026, dal 2 settembre al 15 settembre 2026;

TENUTO CONTO delle comunicazioni dell'8 settembre 2026 e del 14 settembre 2026, pervenute dall'Università degli studi di Padova, aventi ad oggetto il riesame relativo al finanziamento del contratto aggiuntivo per la Scuola di specializzazione in Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, a.a. 2025/2026, da parte dell'ente Red Lions new adventures s.r.l.;

PRESO ATTO dell'avvenuta revoca del predetto finanziamento del contratto aggiuntivo in Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, a.a. 2025/2026, da parte dell'ente Red Lions new adventures s.r.l., come comunicato dall'Università degli Studi di Padova;

VISTE le note con le quali le Regioni e le Province autonome hanno comunicato i posti aggiuntivi coperti con contratti di formazione medica specialistica da esse finanziati per l'a.a. 2025-2026 e tesi a soddisfare loro specifiche esigenze;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'ordinamento militare*", e, in particolare, l'art. 757 in base al quale "*per le esigenze di formazione specialistica dei medici, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'art. 35, comma 1, del d.lgs. n.368/1999, è stabilita, d'intesa con il Ministero della difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5% per le esigenze di formazione specialistica della sanità militare*";

VISTA la nota PEC prot. n. M_D A0D32CC REG2026 0052922 del 17 aprile 2026, e successiva integrazione del 15 settembre 2026, prot. n 4974, con cui l'Ispettorato generale della sanità militare (IGESAN) del Ministero della difesa, ha comunicato, ai sensi del citato art. 757 cod. ordin. mil., le proprie esigenze di medici specialisti per l'a.a. 2025/2026 per l'ammissione con riserva ed in sovrannumero dei militari designati da parte del medesimo Ispettorato generale, quale organismo di vertice sanitario dello Stato maggiore della difesa;

VISTO il comma 3, dell'art. 35, del d.lgs. n. 368/1999 nella parte in cui dispone che, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare, "*è stabilita, d'intesa con il Ministero dell'interno una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità della Polizia di Stato* […]. *La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2*";

CONSIDERATO che per l'a.a. 2025/2026 non sono pervenute da parte del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno esigenze specifiche con riguardo alla riserva di posti per la Sanità della Polizia di Stato;

TENUTO CONTO che, per l'a.a. 2025/2026, il Ministero dell'economia e delle finanze non ha segnalato esigenze specifiche con riguardo alla riserva di posti per la Sanità della Guardia di finanza;

VISTO il comma 5 dell'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni e modificazioni, recante il "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*";

VISTA la legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante "*Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole*", e in particolare l'art. 1, comma 7, in base al quale "*il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e della sanità, previa verifica delle capacità ricettiva delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di specializzazione in chirurgia e medicina ad ammettere in soprannumero, qualora abbiano superato le prove di ammissione, medici extracomunitari che siano destinatari per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee. Ai fini delle determinazioni di cui al presente comma si fa riferimento agli accordi governativi, culturali e scientifici, ai programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite Intese tra università italiane ed università dei paesi interessati*";

VISTO il comma 3 dell'art. 35 del d.lgs. n. 368/1999, in base al quale, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare, "*è stabilito, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2*";

TENUTO CONTO che per l'a.a. 2025/2026 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non ha segnalato specifiche esigenze con riguardo alle suddette riserve di posti da destinare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo o a medici extracomunitari destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee;

VISTO il comma 4 dell'articolo 35, del d.lgs. n. 368/1999, in base al quale "*il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanità, può autorizzare, per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole, nel limite di un dieci per cento in più del numero di cui al comma 1 e della capacità ricettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola*";

TENUTO CONTO del parere del Consiglio di Stato, Sezione II n. 5311/2005, secondo cui non possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per l'ammissione alle Scuole di specializzazione mediche sui posti in soprannumero riservati, *ex* comma 4 dell'articolo 35, del d.lgs. n. 368/1999, al personale medico di ruolo del S.S.N. le seguenti categorie di medici: *a)* medici appartenenti a strutture convenzionate con l'università; *b)* medici dipendenti dell'INPS e dell'INAIL; *c)* medici dell'emergenza territoriale, ai quali si applica l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2000, reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, per i quali l'articolo 4, comma 2, lettera f) del predetto d.P.R. n. 270/2008 prevede l'incompatibilità con l'iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo n. 368/1999; *d)* medici per i quali è applicabile l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2008;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 1183 del 19 marzo 2008, secondo la quale non può sussistere, ai fini dell'ammissione ai posti riservati delle scuole di specializzazione, un discrimine quando il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura privata operante per accreditamento nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in quanto con l'accreditamento la struttura, in possesso di specifici requisiti preventivamente accertati, concorre nella gestione del servizio pubblico di assistenza e cura, nel rispetto delle scelte e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 431, che così dispone: "*Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 424 e 432 è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le modalità previste dall'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*", unitamente alla nota

15 luglio 2020, prot. n. 2564, con la quale la Direzione generale ricerca del Ministero della salute ha fornito precisazioni in merito all'applicazione della anzidetta disposizione, precisando in particolare che "[...] *qualora il suddetto dipendente/specializzando perda prima della conclusione del percorso formativo il presupposto soggettivo dell'essere, appunto, dipendente dell'ente sanitario, si dovrà interrompere anche la frequenza della scuola in quanto legata al posto riservato. Ciò, peraltro, in linea con quanto di norma accadrebbe anche con riguardo ai dipendenti del SSN a tempo indeterminato che per diverse ragioni dovessero perdere tale status*";

VISTE le note 3 aprile 2026, prot. n. 25368; 8 giugno 2026, prot. n. 41220; 23 giugno 2026, prot. n. 367048; 1° luglio 2026, prot. n. 46975, con le quali il Ministero della salute, alla luce dei riscontri ricevuti dalle Regioni e dalle Province autonome, ha comunicato, ai sensi del citato art. 35, comma 4, d.lgs. n. 368/1999, le esigenze del SSN per l'a.a. 2025/2026 in ordine alle riserve di posti in soprannumero, compatibilmente con la capacità ricettiva delle scuole, relative alla formazione di personale medico di ruolo e titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale, nonché di personale a tempo determinato di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 424 e 432;

VISTA la nota 6 luglio 2026, prot. n. 359915 pervenuta dalla Regione Liguria, con la quale, in rettifica alla nota 2 marzo 2026, prot. n. 110398 inviata al Ministero della Salute, la regione Liguria ha comunicato al Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi del citato art. 35, comma 4, d.lgs. n. 368/1999, le esigenze del SSN per l'a.a. 2025/2026 in ordine alle riserve di posti in soprannumero;

CONSIDERATO che ai sensi del richiamato articolo 35, comma 2, del d.lgs. n. 368/1999 il Ministro dell'università e della ricerca, acquisito il parere del Ministero della salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione, accreditata ai sensi dell'articolo 43 decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, tenuto conto, tra l'altro, della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della Salute del 4 febbraio 2015, prot. n. 68 (registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2015, foglio 1- 1724), recante il "*Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria*" come integrato dal decreto del Ministro dell'università e ricerca di concerto con il Ministro della salute 28 settembre 2021, n. 1109 (registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2021, n. 2908) –come a sua volta modificato dal decreto del Ministro dell'università e ricerca di concerto con il Ministro della Salute 23 febbraio 2022, n. 248 (registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2022, n.734), e da ultimo modificato con il Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 10 marzo 2023, n. 138 (registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2023, n. 1191);

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della salute 13 giugno 2017, n. 402, recante la "*Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015*";

TENUTO CONTO della qualità delle scuole di specializzazione, così come emersa altresì dalla rilevazione effettuata con riguardo all'a.a. 2022/2023 tramite la somministrazione di questionari anonimi di valutazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale n. 402/2017 che prevede, nell'ottica del miglioramento continuo della qualità della formazione specialistica erogata, che l'Osservatorio nazionale si avvalga anche degli ulteriori strumenti indiretti, quali i questionari anonimi, somministrati ai medici in formazione;

VISTI gli esiti della procedura di accreditamento relativa all' a.a. 2025-2026 avviata, ai sensi dell'articolo 43, del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, con nota del 16 aprile 2026, prot. n. 1742, che ha portato alla emanazione dei decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, in data 14 settembre 2026, di accreditamento delle singole strutture che compongono la rete formativa delle scuole di specializzazione e dei decreti direttoriali del 14 settembre 2026 con cui il Ministero dell'università e della ricerca ha accreditato le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici per l'a.a. 2025/2026;

RITENUTO di procedere al riparto degli anzidetti 14.631 contratti finanziati con risorse statali tra le singole scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici accreditate (in modo pieno o provvisorio) per l'a.a. 2025-2026

- tenendo conto dei dati caricati a sistema dagli Atenei in sede di procedura di accreditamento 2025-2026 e valutati e approvati dall'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica nel corso della corrispondente tornata di accreditamento;
- ed applicando i criteri di qualità delle scuole di specializzazione indicati dal d.lgs. n. 368/1999 e dal decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della salute, del 13 giugno 2017, n. 402 e ss.mm. e ii., sia per quanto concerne, da un lato, la capacità ricettiva, i volumi assistenziali e le performance assistenziali delle singole strutture e i requisiti assistenziali delle reti formative, sia per quanto riguarda, dall'altro lato, i requisiti disciplinari riferiti alla docenza, con particolare riferimento ai settori scientifico-disciplinari specifici della tipologia di scuola, con la precisazione che la capacità ricettiva/iscrivibili della scuola (determinata secondo lo specifico calcolo approvato formalmente dall'ONFSS, come da ultimo aggiornato nella seduta del 24/26 luglio 2024 e che si basa sui requisiti assistenziali dichiarati e certificati in banca dati OFF-S dal Rettore), non è stata considerata come un valore limite per l' attribuzione di posti, ciò al fine di potere soddisfare appieno l'esigenza del nuovo fabbisogno formativo;

RAVVISATO che la ripartizione così effettuata presentava, tuttavia, su talune scuole, scostamenti di una certa rilevanza rispetto al dato storico, facendo pertanto emergere la necessità di considerare che una variazione tanto significativa e repentina del numero di contratti assegnati a talune scuole avrebbe potuto avere un impatto critico sull'organizzazione dei servizi in cui i medici in formazione sono incardinati, che poteva minare l'erogazione dei servizi stessi;

RITENUTO, pertanto, in condivisione con il Ministero della Salute, di introdurre una clausola di salvaguardia anche per l'a.a. 2025/2026 in ragione della quale i contratti finanziati con risorse statali

e assegnati a ciascuna scuola nell'a.a. 2025/2026 non si discostino, sia in eccesso sia in difetto, di oltre il 30% rispetto a quelli assegnati nell'anno accademico 2021/2022, redistribuendo i predetti contratti in eccedenza o in difetto tra gli Atenei della stessa tipologia di scuola che rientrano dentro il range, proporzionalmente al numero di contratti assegnati con l'algoritmo calcolato dal MUR, con eccezione:

a) per le scuole non presenti nell'a.a. 2021/2022, rispetto alle quali mancava il dato storico sulla cui base individuare il range di riferimento, e per le quali il range inferiore è impostato a 1; il range superiore è la media dei contratti 2025/2026 distribuiti in applicazione dei criteri di merito di cui sopra;
b) per le scuole che nella precedente tornata di accreditamento risultavano assegnatarie fino a tre contratti, in quanto la clausola di salvaguardia stabilita avrebbe determinato un range troppo ristretto per essere applicabile concretamente, e per le quali il range inferiore è quello calcolato sulla base dei contratti assegnati nel 2021/22; il range superiore è la media dei contratti 2025/2026 distribuiti in applicazione dei criteri di merito;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 368/1999, il parere e l'assenso tecnico del Ministero della salute sul riparto dei contratti coperti con fondi statali, espresso con nota dell'11 settembre 2026, prot. n. 31963;

RAVVISATA l'opportunità di attivare le scuole laddove, previa verifica del possesso dei requisiti di ciascuna di esse, il contingente globale di contratti per singola tipologia di specializzazione sia tale da permettere una loro distribuzione idonea all'attivazione di più scuole, anche al fine di ottimizzare l'organizzazione territoriale delle stesse su base regionale e di coprire il relativo fabbisogno di medici, valorizzando altresì la scelta degli atenei di attivare i predetti percorsi formativi in collaborazione con altri atenei al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, come previsto all'art. 3 comma 3 del decreto MIUR-Salute 4 febbraio 2015, n. 68 e ss. mm. e ii.;

TENUTO CONTO che l'offerta formativa delle università si rivolge all'intero territorio nazionale;

CONSIDERATA la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 368/1999 alla ripartizione per l'a.a. 2025/2026 tra le diverse scuole di specializzazione accreditate presso i singoli atenei dei richiamati n. **14.631** unità contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, dei contratti aggiuntivi finanziati con risorse regionali e delle Province autonome, dei contratti aggiuntivi finanziati con risorse di altri enti privati o pubblici nonché dei posti riservati alle specifiche categorie di cui all'art. 35 commi 3, 4 e 5 per l'a.a. 2025/2026;

D E C R E T A

Art. 1

1. Per l'a.a. 2025/2026 i **14.631** posti disponibili coperti con contratti finanziati con risorse statali sono distribuiti per ciascuna scuola di specializzazione accreditata e attivata per l'a.a. 2025/2026 secondo quanto indicato nella **tabella allegata**, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Fermo quanto disposto agli artt. 3 e 4 del decreto direttoriale n. 77/2026 e tenuto conto di quanto comunicato dalle amministrazioni interessate ai sensi della normativa vigente, per l'a.a. 2025/2026 i posti aggiuntivi coperti con contratti finanziati dalle Regioni e dalle Province autonome, i posti aggiuntivi coperti con contratti finanziati con fondi di altri enti pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 368/1999, sono distribuiti per ciascuna scuola di specializzazione accreditata e attivata per l'a.a. 2025/2026 secondo quanto indicato nella anzidetta tabella allegata.

Art. 2

1. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 2, i posti aggiuntivi coperti con contratti finanziati dalle Regioni e delle Province autonome sono assegnati ai candidati del bando di concorso D.D.G. n. 77/2026, in ordine di graduatoria, successivamente ai posti coperti con contratti finanziati con risorse statali. I posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati da altri enti pubblici e/o privati sono assegnati, in ordine di graduatoria, successivamente ai posti coperti con contratti finanziati con risorse statali e ai posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni e dalle Province autonome.
2. I posti aggiuntivi indicati nella tabella allegata come coperti con finanziamenti che prevedono, ai sensi del decreto direttoriale n. 133/2026, il possesso di specifici requisiti richiesti dai rispettivi enti finanziatori, sono assegnati, in ordine di graduatoria, ai candidati del bando di concorso di cui al decreto direttoriale n. 77/2026 che risultano in possesso degli anzidetti requisiti secondo quanto da essi stessi attestato tramite la apposita piattaforma informatica attivata, dal 2 settembre al 15 settembre 2026, nelle rispettive aree personali sul sito di Universitaly.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca è dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini

Firmato digitalmente da BERNINI ANNA MARIA
C=IT
O=MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA